

Milano, lì 22 gennaio 2018

Spettabile
Ordine Medici Veterinari di Milano

Alla cortese attenzione della dott.ssa Carla Bernasconi

Oggetto: Parere procacciatore d'affari e Professione Medico Veterinaria

La questione in oggetto trova spunto dal comportamento assunto da alcune aziende farmaceutiche, che vendono anche mangimi per cani e gatti, di proporre ai Medici Veterinari, iscritti all'Albo professionale ed esercenti la professione, di sottoscrivere un contratto di procacciatore d'affari per vendere i loro prodotti vedendosi riconosciuta una percentuale per ogni vendita andata a buon fine, sul punto preciso quanto segue:

1. Il contratto di procacciatore d'affari è un contratto mediante il quale una parte, il preponente (la società farmaceutica), conferisce ad un'altra parte (il Medico Veterinario), il procacciatore d'affari, il compito di individuare e segnalare opportunità commerciali e affari, senza carattere di continuità e stabilità e, solitamente, senza una delimitazione specifica del territorio sul quale operare. Al procacciatore spetta una provvigione che consiste in una percentuale sul prezzo di vendita dei beni oggetto del contratto.
2. Esistono due tipi di procacciatori d'affari i quali sono sottoposti a diversi regimi fiscali: i **Procacciatori occasionali**: per i quali non è prevista la gestione separata INPS solo se il soggetto dovesse conseguire annualmente provvigione che ammontano (al netto dei costi) fino a 5 mila euro, e i **Procacciatori continuativi**: che superano i 5 mila euro netti l'anno, e quindi sottoposti a gestione separata INPS con contributi a proprio carico per 1/3 procacciatore d'affari e a carico del committente per 2/3.

Per il **Procacciatore Occasionale**, le provvigioni per affari conclusi sono soggette ad una ritenuta d'acconto del 23% sul 50% della provvigione stessa e devono essere dichiarate nella propria dichiarazione dei redditi al netto di eventuali spese sostenute. Il procacciatore occasionale dovrà emettere, ad affare concluso, una semplice ricevuta soggetta a ritenuta d'acconto e recante la marca da bollo se l'importo supera i 77,47 euro.

Per i **Procacciatori Continuativi** è prevista l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA presso l'agenzia delle entrate. Il procacciatore continuativo ha l'obbligo di fatturare le provvigioni e versare l'Iva (mensilmente o trimestralmente). Per il procacciatore continuativo è prevista la gestione separata INPS con contributi a suo carico per 1/3 e a carico del committente per 2/3. Per l'inquadramento INPS, si paga il 22,74% sul reddito con minimo di € 3.543,00.

In relazione al contratto sottoposti devo rilevare che lo stesso presenta alcune criticità quali: a) la durata di 12 mesi che lo configura come un contratto continuativo e non certo occasionale, b) all'art. 2 la richiesta di fornire alla ditta farmaceutica le informazioni riguardanti i clienti del procacciatore è in palese violazione della legge sulla Privacy in cui incorrerebbe sicuramente il procacciatore (Medico Veterinario), c) anche il diritto della ditta Farmaceutica di poter effettuare ispezioni e verifiche sull'operato del procacciatore è alquanto dubbia e esula dalla figura propria del procacciatore (che dovrebbe operare in autonomia e non sotto il controllo del proponente).

2. Fatte queste premesse per inquadrare la figura del Procacciatore d'affari è necessario verificare se tale figura sia compatibile con la professione di Medico Veterinario.

A mio parere **si incorre certamente in una incompatibilità della professione di Medico Veterinaria con la figura di Procacciatore d'affari rivolto alla vendita di cibo per animali (cani e gatti in particolare).**

Tale incompatibilità trova le sue ragioni sia nel **Testo Unico delle Leggi Sanitarie (artt. 170 e seguenti del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934)** che afferma: *"Il medico o il veterinario che ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206,58 a euro 516,45.*

Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati. La condanna importa la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta.", sia nel **Codice Deontologico** nei seguenti articoli:

Art. 12 - Dovere di indipendenza intellettuale - Nell'esercizio dell'attività professionale il Medico Veterinario ha il dovere di conservare la propria indipendenza intellettuale e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni e imposizioni di carattere commerciale. Il Medico Veterinario deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione e non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Il Medico Veterinario deve essere promotore della cultura della legalità.

Art. 26 - Conflitto di interessi – Il Medico Veterinario ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa concretizzarsi in un conflitto d'interessi, anche potenziale. Il conflitto d'interessi si può verificare quando un interesse secondario o la ricerca di un indebito vantaggio personale di qualunque natura possa alterare il comportamento e le scelte nonché il giudizio professionale riguardante l'interesse primario ovvero: la salute pubblica, la salute del paziente, il benessere degli animali, la congruità e la veridicità di una ricerca scientifica e dei relativi risultati, l'oggettività della prestazione, della prescrizione diagnostico-terapeutica, dell'informazione, della formazione e dell'aggiornamento professionale, della divulgazione scientifica, le finalità istituzionali, i diritti del cliente, i rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione.

Art. 27 - Comparaggio - Ogni forma di comparaggio è vietata. Consistente appunto nell'impegno, assunto da un medico o da un veterinario, di agevolare, a scopo di lucro, la diffusione di prodotti farmaceutici di una determinata marca.

Risulta pertanto molto chiaro che, in questo caso, sorge in capo al medico veterinario una circostanza che è di grave discapito della propria professionalità ed indipendenza, con un chiaro conflitto d'interesse, tra la professione di Medico Veterinario e quella di procacciatore d'affari per una società che vende mangimi per animali, che determina certamente un comportamento sanzionabile sia deontologicamente che dalla legge.

A disposizione per qualsiasi chiarimento porgo cordiali saluti.

Avv. Monica Giusti

